



CITTA' DI ARONA

STATUTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 107 / 22.12.1999

Art.1

CONSULTA DELLO SPORT. DEFINIZIONE, FINALITA', FUNZIONI.

E' costituita in ARONA la Consulta dello Sport - intesa come forma di collegamento tra l'Amministrazione Comunale, gli Enti di promozione e le Associazioni Sportive cittadine.

La Consulta è un organismo di partecipazione e di consultazione che si pone come scopo propositivo la diffusione e lo sviluppo dello Sport tra tutta la popolazione di ogni livello e grado ed in particolare tra i giovani, promuovendo il consolidamento e l'incremento delle attività motorie e della pratica sportiva.

La CONSULTA, sul piano tecnico organizzativo, propone agli organi deliberanti le scelte e gli orientamenti sportivi da adottare al fine di:

- a) contribuire al miglioramento delle condizioni psicofisiche dei cittadini;
- b) concorrere alla formazione delle personalità e dei processi di socializzazione;
- c) promuovere, incoraggiare, pubblicizzare iniziative e manifestazioni atte ad incrementare le attività sportive cittadine;
- d) favorire il recupero motorio degli handicappati ;
- e) promuovere la formazione di un adeguato patrimonio impiantistico ed esprimere pareri sulle assegnazioni ed utilizzazioni degli impianti stessi e le loro politiche tariffarie;
- f) Promuovere ogni azione rivolta a favorire la pratica dello sport nell'ambito scolastico.

La CONSULTA sul piano economico ed amministrativo ha unicamente funzione consultiva.

Art.2

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Sono definiti Enti di promozione sportiva gli Enti riconosciuti a livello nazionale dal CONI che abbiano per oggetto la promozione sportiva e l'organizzazione di attività fisico-sportive ancorché esercitate con modalità' competitive praticate a titolo essenzialmente ricreativo di utilizzo del tempo libero.

Art.3

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Sono definite Associazioni Sportive tutte le società, le associazioni e gli Enti che abbiano per oggetto esclusivo l'organizzazione di attività' sportive senza alcun scopo di lucro e siano affiliate agli Enti di promozione sportiva e alle Federazioni sportive nazionali. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione della finalità sportiva

Art.4

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Requisiti essenziali per il riconoscimento degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni Sportive ai fini della partecipazione alla CONSULTA.

- a) Denominazione, sede e oggetto sociale della costituzione;
- b) promozione ed organizzazione di attività motorie sportive, ricreative, del tempo libero destinate alla generalità dei cittadini;
- c) non perseguimento di fini di lucro;
- d) rispetto dei principi costituzionali nelle finalità, nella organizzazione, nello svolgimento

delle attività;

- e) volontarietà di adesione e possibilità di recesso da parte degli associati;
- f) ordinamento democratico ed elettività delle cariche sociali con esclusione di posizioni privilegiate e riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo;
- g) generalità del Presidente e del rappresentante indicato presso la Consulta;
- h) statuto o regolamento concernente norme relative al funzionamento dell'Associazione o Ente.

Gli Enti e le Associazioni che ai sensi degli art. precedenti chiederanno di essere riconosciuti devono presentare domanda alla Consulta che, entro 30 gg., verificata la rispondenza ai requisiti, ne delibera l'ammissione. Il numero dei componenti della Consulta Comunale è illimitato.

Gli Enti e le Associazioni che aderiscono alla Consulta possono in qualunque momento recedere liberamente dandone comunicazione scritta alla Consulta stessa che ne prende atto.

Le Società sportive aderenti alla Consulta che dovessero raggiungere categorie professionistiche e che pertanto non possono più mantenere la propria presenza nella Consulta stessa se non per la parte amatoriale e giovanile della propria attività, mantengono comunque la priorità di utilizzo degli impianti per meriti sportivi.

Art.5

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Non possono essere riconosciute le Società che perseguono fini commerciali, fini di lucro e quelle che svolgono attività a carattere semiprofessionistico o professionistico. Le società sportive che non possono o non intendono essere riconosciute proseguono la loro attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persone e alle norme delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione.

Dette associazioni non hanno diritto di priorità nell'uso degli impianti sportivi comunali e convenzionati.

Art.6

ORGANI DELLA CONSULTA

Gli organi della Consulta sono :

- l'assemblea
- il comitato esecutivo
- il Presidente

Gli organi della consulta restano in carica per tutto il mandato del Consiglio Comunale.

Art.7

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Consulta dello sport è composta da:

- Assessore allo sport o Consigliere Comunale delegato (Presidente)
- 1 Rappresentante del CONI
- 1 Rappresentante per ogni Ente e Associazione Sportiva che aderisce alla Consulta
- 3 Rappresentanti degli organismi scolastici possibilmente diplomati ISEF (1 per le scuole)

- materne ed elementari, 1 per le scuole medie di 1° grado, 1 per le scuole medie superiori)
- 1 medico sportivo.

Art.8

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ALLA CONSULTA

L'Assemblea della Consulta dello Sport esercita le seguenti funzioni:

- a) Predisporre, ogni anno prima della formazione del bilancio comunale di previsione un programma delle attività motorie della pratica sportiva e dello sport agonistico accompagnandolo con una relazione tecnica illustrativa. Quanto sopra ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla legge.
- b) Definire nell'ambito del programma i fabbisogni, le priorità, le linee di intervento anche in relazione alle risorse disponibili, avendo individuato gli elementi indicati nel programma attraverso apposite indagini, costituzione di archivi di documentazioni specifiche, studi appositi e quanto altro occorra.
- c) definire criteri e parametri per l'attribuzione di eventuali contributi da parte dell'Amministrazione Comunale (anche sotto forma di servizi di uso impianti ecc.)
- d) Predisporre su eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale proposte per programmi pluriennali.
- e) Coordinare le attività di Enti e Associazioni ai fini di predisporre programmi di cui ai punti "a" e "d".
- f) Formulare su richiesta degli assessori competenti, della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale pareri su iniziative o interventi attinenti allo Sport e tempo libero.
- g) Delegare i suoi poteri ad un comitato esecutivo di cui all'art.15 fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di relazionare alla Consulta almeno due volte all'anno e di sottoporre alla sua approvazione quanto previsto ai punti "a" e "d" e vi elegge e revoca i membri di sua competenza.
- h) approvare una delibera quadro che , in base in base agli Enti ed Associazioni Sportive aderenti alla Consulta , individui i criteri e il numero per la nomina dei rappresentanti degli Enti ed delle Associazioni Sportive in seno al comitato esecutivo.

Art..9

I componenti della Consulta Comunale dello Sport sono tenuti all'osservanza dello Statuto nonché alle deliberazioni prese dalla Consulta o dal Comitato Esecutivo.

I componenti della Consulta Comunale dello Sport possono essere censurati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni statutarie o alle deliberazioni prese dagli organi previsti;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali ai lavori della Consulta nonché alle attrezzature sportive comunali.

Le censure saranno decise dalla Consulta previa votazione in assemblea generale e le relative decisioni saranno comunicate d'ufficio all'Ente Associazione.

Art.10

Le Assemblee della Consulta Comunale dello Sport possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee ordinarie sono convocate con annuncio scritto a domicilio e, salvo particolari casi d'urgenza, devono pervenire almeno SETTE giorni prima della seduta corredate con

l'ordine del giorno. Viene convocata almeno UNA volta all'anno dal Presidente per la Relazione presentata dall'Assessore allo Sport e le previsioni.

L'Assemblea straordinaria è convocata.

- tutte le volte che il Comitato esecutivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti della Consulta Comunale.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta.

Art.11

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, delibera validamente a maggioranza assoluta dei rappresentanti presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art.12

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Art.13

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Assessore allo Sport o Consigliere Comunale delegato.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito verbale e formano atti interni dell'Assessorato allo Sport.

Art.14

Qualora un componente sia stato assente ingiustificato per tre volte consecutive decadrà dalla nomina. Tale decisione sarà comunicata d'ufficio all'Ente o Associazione delegante.

Art.15

IL COMITATO ESECUTIVO

La consulta Comunale dello sport elegge per la parte di sua competenza un Comitato Esecutivo presieduto dall'Assessore allo sport e composto da:

- Assessore allo Sport o Consigliere Comunale delegato (presidente)
- 1 Rappresentante del CONI
- Componenti nominati dall'Assemblea della Consulta: essi saranno eletti nella misura di un terzo dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni Sportive facenti parte dell'Assemblea,
- Segretario: verrà designato dal Presidente tra i funzionari dell'Assessorato allo Sport. Il Segretario partecipa senza voto deliberativo alle sedute della Consulta e del Comitato Esecutivo. Qualora un componente del Comitato Esecutivo sia stato assente ingiustificato per tre volte consecutive decadrà dalla nomina. Alla sua sostituzione provvederà l'Assemblea.

Art.16

COMPETENZE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, in conformità all'indirizzo indicato dalla Consulta, esercita le facoltà ad esso delegate ed inoltre nell'ambito territoriale di competenza, collabora e affianca l'Assessorato allo Sport nella realizzazione dei programmi comunali come segue:

- a) Rappresenta la Consulta Comunale ai fini sportivi;
- b) rappresenta la Consulta con l'A.S.L. e gli altri Enti Locali ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività sportiva;
- c) esprime parere sull'esecuzione dell'impiantistica sportiva;
- d) esprime parere circa l'uso più corretto degli impianti sportivi comunali e convenzionati situati nel territorio comunale;
- e) controlla la manutenzione degli impianti sportivi per quanto attiene all'approntamento di quanto occorre per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- f) costituisce apposite Commissioni (se ritiene necessario) per lo studio di problemi specifici.
- g) collabora alla promozione di manifestazioni sportive finalizzate a scopi sociali e/o umanitari.

Art.17 IL PRESIDENTE

I compiti del Presidente della Consulta Comunale dello Sport sono:

- designare la sede delle riunioni dell'Assemblea e del comitato Esecutivo;
- Convocare il Comitato Esecutivo e l'Assemblea;
- relazionare alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale sulle problematiche e sulle decisioni adottate dall'Assemblea generale dello Sport;
- relazionare al Comitato Esecutivo ed all'Assemblea l'attività dell'Assessorato;
- predisporre tra una riunione e l'altra dell'Assemblea della Consulta, contatti con il Comitato Esecutivo sia per stabilire l'ordine del giorno della riunione successiva, sia per consultazioni su problemi e iniziative che sono oggetto di deliberazioni specifiche dell'Assessorato allo Sport del Comune;
- presentare, a nome della Consulta Comunale dello Sport, agli organismi comunali la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno dall'Assessorato e da Enti e Associazioni sportive.

Art.18

Gli articoli dello statuto della Consulta Comunale dello Sport possono essere modificati o soppressi con deliberazione del Consiglio Comunale o su richiesta scritta di almeno 3/5 dei componenti della consulta dello Sport.

Art.19

La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato Esecutivo è a titolo gratuito

Art. 20

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide, nel rispetto della legge, l'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei componenti.